



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE TOSCANA E UMBRIA
UFFICIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E FORMAZIONE

Protocollo n° 2457 .I.

Firenze, 17/01/2020

<input checked="" type="checkbox"/> e-mail	<input type="checkbox"/> serv. postale
<input type="checkbox"/> PEC	<input type="checkbox"/> a mano <input type="checkbox"/> fax

Alla Segreteria Interregionale F.S. Co.S.P.
Toscana - Umbria
(Rif. Nota n. 51-19/SR e n. 01-20/SIR)

OGGETTO: Riposi giornalieri ex art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 e diritto alla fruizione del servizio M.O.S.

Il diritto alla fruizione della M.O.S., come è noto, compete, ai sensi dell'art. 1 della legge 203/1989 al personale impiegato in servizi di istituto, specificatamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio.

La circolare n. 144536/4.5 del 5.11.1997 chiarisce che il personale ha diritto di fruire della cena, qualora il turno di servizio si protragga oltre le 20,30.

Nel caso di specie, non sussistendo le condizioni sopra indicate, la lavoratrice, che espleta il turno di servizio 15,50/22,00 con previsione dei riposi giornalieri ex art. 39 D. Lgs n. 151/2001, dalle ore 20,00 alle ore 22,00, non rientra nelle condizioni per fruire della mensa di servizio.

Peraltro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si espresso recentemente, (interpello n. 2 del 16.04.2019) nella stessa materia, ha chiarito che l'attività lavorativa debba essere effettivamente prestata per dar diritto alla pausa finalizzata al recupero delle energie e alla eventuale consumazione del pasto.

Il suddetto parere recepisce le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica che con nota del 10.10.2012 n. 40527 aveva evidenziato che "il diritto al buono pasto sorge per il dipendente solo nell'ipotesi di attività lavorativa effettiva dopo la pausa stessa".

Il Provveditore
Gianfranco De Gesu